

Stato competente per il versamento delle indennità di disoccupazione

I principi enunciati qui di seguito si applicano, salvo indicazioni contrarie, ai cittadini svizzeri, agli altri cittadini AELS e ai cittadini UE.

Regola di base

- a) Dopo aver lavorato in Italia per 15 anni, ho esercitato un'attività lucrativa in Svizzera, dove ho pure trasferito il mio domicilio. Sfortunatamente, dopo due anni di occupazione in Svizzera, mi sono ritrovato disoccupato. In quale Paese posso far valere il mio diritto all'indennità di disoccupazione?

⇒ Lei deve far valere il suo diritto all'indennità in Svizzera (Stato dell'ultimo impiego).

- b) Sono domiciliata e lavoro in Francia da tre anni. In precedenza, ho lavorato e vissuto in Svizzera per dieci anni. In quale Paese ho diritto all'indennità di disoccupazione?

⇒ In questo caso lo Stato competente per il versamento delle indennità di disoccupazione è, in quanto Stato dell'ultimo impiego, la Francia.

- c) Sono un cittadino svizzero e ho lavorato come cameriere negli Stati Uniti per quattro anni. Ora sono ritornato nel mio Paese d'origine. Posso percepire in Svizzera l'indennità di disoccupazione?

⇒ Sì, Lei può far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera. Conformemente alla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI), infatti, i cittadini svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno all'estero possono far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera se hanno esercitato un'attività dipendente sul territorio di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS. Lo stesso vale per i cittadini stranieri che beneficiano di un permesso di domicilio in Svizzera.

- d) Quale cittadino italiano titolare di un permesso svizzero C ho dovuto prestare servizio militare in Italia. Ora sono disoccupato. In quale Stato posso far valere il mio diritto all'indennità di disoccupazione?

⇒ Lei deve far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione in Italia. Lo stesso vale in caso di servizio civile.

Frontalieri

Abito in Francia e lavoro in Svizzera nella zona di frontiera. Dove posso far valere il mio diritto all'indennità di disoccupazione?

⇒ In caso di disoccupazione totale deve far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione in Francia (Stato di residenza).

In caso di riduzione dell'orario di lavoro (lavoro ridotto), intemperie o insolvenza del Suo datore di lavoro deve invece far valere il Suo diritto alle prestazioni in Svizzera (Stato d'impiego).

Se attualmente guadagno 5'600 franchi svizzeri al mese, a quanto ammonterà l'indennità di disoccupazione?

⇒ La Sua indennità di disoccupazione verrà calcolata sulla base del salario mensile di 5'600 franchi svizzeri (salario effettivamente percepito), cui verrà applicata l'aliquota dell'indennità giornaliera francese.

Dimoranti temporanei / stagionali

a) Sono domiciliato in Svizzera e ho lavorato per due stagioni (ossia due volte per sette mesi) in una stazione sciistica austriaca, guadagnando 3'000 euro al mese. Ho diritto alla disoccupazione in Svizzera? A quanto ammonterà la mia indennità di disoccupazione?

⇒ Sì. In qualità di lavoratore stagionale ha la possibilità di scegliere in quale dei due Stati far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione:

- 1) se esercita il diritto alla disoccupazione in Austria (Stato dell'ultimo impiego), l'indennità di disoccupazione sarà calcolata prendendo come base i 3'000 euro mensili (salario effettivamente conseguito) da Lei percepiti;
- 2) se fa valere il Suo diritto in Svizzera (Stato di residenza), i 3'000 euro guadagnati in Austria fungeranno da base di calcolo per l'indennità di disoccupazione; l'aliquota d'indennità applicata sarà quella prevista in Svizzera (70% o 80%, a seconda che Lei abbia o meno figli a carico, ecc.).

b) Sono una cittadina spagnola e ho svolto un'attività stagionale in Svizzera per 8 mesi. Ho diritto alla disoccupazione in Svizzera alla fine della stagione?

⇒ No, non ne ha diritto in quanto la Svizzera non prevede, durante il periodo transitorio di sette anni (dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2009), la totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati dalle persone titolari di un permesso per dimoranti temporanei (si veda il capitolo "Totalizzazione dei periodi di assicurazione" qui di seguito). In questo caso deve far valere il Suo diritto alla disoccupazione in Spagna (Stato di provenienza), che prenderà in considerazione i periodi di assicurazione maturati in Svizzera sulla base del

modulo E 301. La Svizzera rimborserà alla Spagna i contributi che Lei ha versato all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera.

Per contro, se con l'attività esercitata in Svizzera riesce a maturare il periodo minimo di contribuzione previsto dalla legislazione svizzera, Lei può far valere in Svizzera il Suo diritto all'indennità di disoccupazione.

Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione

- a) Sono un cittadino portoghese; ho lavorato in Germania per quattro anni e poi in Irlanda per tre anni. Ho trovato in Svizzera un lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, dato che tale lavoro non faceva al caso mio, dopo cinque mesi mi sono licenziato. Ho comunque diritto alla disoccupazione in Svizzera?

⇒ Sì. Dato che la Svizzera tiene conto, tramite il modulo E 301, dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati all'estero (l'attestazione dei periodi di assicurazione o di occupazione irlandesi è sufficiente dato che la Svizzera ha bisogno delle informazioni relative agli ultimi due anni), Lei ha compiuto il periodo minimo di contribuzione richiesto dall'articolo 13 LADI e può far valere il Suo diritto alla disoccupazione in Svizzera.

- b) Sono un cittadino svedese e ho lavorato per cinque anni in Francia. In seguito, ho trovato lavoro in Svizzera per dieci mesi, ricevendo un permesso di soggiorno per dimoranti temporanei UE/AELS. Sfortunatamente, dopo quattro mesi di occupazione, mi sono ritrovato disoccupato. In quale Stato devo far valere il mio diritto all'indennità di disoccupazione?

⇒ Lei deve far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione in Francia (Stato di provenienza) in quanto la Svizzera non prevede, durante il periodo transitorio di sette anni (dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2009), la totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati dai titolari di un permesso per dimoranti temporanei UE/AELS. Il nostro Paese rimborserà alla Svezia (ossia al Suo Stato d'origine) i contributi da Lei versati all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. I cittadini di uno dei dieci Stati membri dell'UE (ad eccezione di Cipro e di Malta, cui si applicano le stesse disposizioni valide per i quindici Stati originari dell'UE) dovranno tuttavia aspettare, dopo l'entrata in vigore del Protocollo d'estensione, fino al 30 aprile 2011.

NOTA BENE: se un cittadino svizzero dovesse trovarsi in una situazione simile, la Svizzera procederebbe alla totalizzazione dei periodi di assicurazione in quanto l'assicurato in questione non necessita di un permesso di soggiorno.

- c) Sono un cittadino greco e ho lavorato come ingegnere in Grecia per cinque anni. In base a un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono stato assunto come architetto da uno studio di architettura svizzero. Tuttavia, dopo due settimane, il mio datore di lavoro mi ha licenziato. In quale Stato posso far valere il mio diritto all'indennità di disoccupazione e a quanto ammonterà la mia indennità di disoccupazione?

⇒ Lei può far valere il Suo diritto in Svizzera. In effetti, grazie al principio della totalizzazione (tramite il modulo E 301), Lei ha compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto dalla legislazione svizzera e può far valere il Suo diritto alla disoccupazione.

Tuttavia, dato che si è ritrovato disoccupato dopo meno di quattro settimane dall'inizio del Suo lavoro in Svizzera, l'indennità di disoccupazione sarà calcolata sulla base dei contratti collettivi svizzeri e degli usi professionali validi in Svizzera per un'attività di ingegnere.

- d) Dopo aver lavorato in Svizzera per sei anni, ho trovato un'altra occupazione in Inghilterra. Sfortunatamente, dopo tre mesi mi sono ritrovato disoccupato e non ho quindi compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto dalla legislazione inglese. Cosa posso fare?

⇒ Lei ha due possibilità:

- 1) può far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione in Inghilterra (Stato dell'ultimo impiego): su presentazione del modulo E 301 (che attesta i periodi di assicurazione maturati in Svizzera), l'Inghilterra dovrà prendere in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera come se fossero stati maturati in Inghilterra;
- 2) può far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera: dato che la legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) non prevede alcun termine per l'iscrizione alla disoccupazione e che ha compiuto, con l'attività esercitata in Svizzera, il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi entro il termine quadro di due anni, Lei può far valere il Suo diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (a condizione di soddisfare, però, tutte le condizioni di cui all'articolo 8 LADI e di risiedere in Svizzera).

Esportazione delle prestazioni

- a) Ricevo l'indennità di disoccupazione dalla Svizzera e vorrei sapere se posso recarmi in Norvegia alla ricerca di un lavoro. Vorrei partire il 20 gennaio 2004.

⇒ Sì, grazie all'esportazione delle prestazioni, Lei può recarsi per tre mesi al massimo sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e dell'AELS per

cercarvi lavoro continuando a percepire le Sue indennità di disoccupazione svizzere.

Dovrà iscriversi presso l'*Arbetsförmidlingen* o l'*Arbeidskontoret* (servizi di collocamento norvegesi, indicati sul modulo E 303/5) entro il 26 gennaio 2004 (dispone infatti di un termine di sette giorni, compreso il giorno della partenza, per iscriversi) presentando i moduli E 303. In seguito, sarà sottoposto alle prescrizioni di controllo previste dalla legislazione norvegese.

Durante questi tre mesi, la "cassa di disoccupazione" norvegese Le verserà le Sue indennità di disoccupazione svizzere in euro.

Se non trova lavoro sul territorio norvegese e intende continuare a percepire le indennità di disoccupazione svizzere dovrà in ogni caso ritornare in Svizzera entro il 19 aprile 2004. Se, ad esempio, ritorna il 25 aprile 2004, non avrà più diritto all'indennità di disoccupazione svizzera durante il termine quadro per la riscossione della prestazione in corso.

Ho il diritto, durante questi tre mesi, di esportare le mie prestazioni in più Paesi o tale diritto vale solo per un Paese?

⇒ Durante il termine di tre mesi, Lei ha diritto di esportare le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in più Paesi, ad esempio un mese in Norvegia e due mesi in Svezia.

Tuttavia, se ritorna in Svizzera prima della scadenza dei tre mesi, ad esempio dopo il mese trascorso in Norvegia, non potrà più far valere il diritto all'esportazione delle prestazioni; il rientro equivale infatti a una rinuncia totale a esercitare tale diritto.

Se tuttavia desidera cercare nuovamente lavoro sul territorio di uno Stato membro dell'UE o di un altro Stato membro dell'AELS dovrà dapprima aver lavorato per almeno un mese e aver versato i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione durante tale periodo.

- b) Nel mio caso, la situazione è inversa. Attualmente percepisco le indennità di disoccupazione dalla Gran Bretagna e vorrei esportare le mie prestazioni in Svizzera. Come devo procedere?

⇒ Innanzitutto dovrà ottenere l'autorizzazione all'esportazione delle prestazioni dalle competenti autorità britanniche e munirsi della serie di moduli E 303 debitamente compilati.

Dovrà iscriversi presso un ufficio regionale di collocamento (URC) entro il termine richiesto (sette giorni, compreso il giorno di partenza) e scegliere la cassa di disoccupazione che Le verserà per questi tre mesi le indennità di disoccupazione britanniche in franchi svizzeri.

Per la durata dell'esportazione delle prestazioni sarà sottoposto alle prescrizioni di controllo dello Stato in cui cerca lavoro (ossia alle prescrizioni svizzere), per cui dovrà dimostrare di aver compiuto sufficienti sforzi per cercare lavoro

conformemente all'articolo 17 LADI. Se non dovesse rispettare tali prescrizioni di controllo, la Svizzera ha il diritto di sospendere il versamento delle indennità di disoccupazione e di informarne la Gran Bretagna.